

## APPELLO FIRENZE

12 OTTOBRE 1984

PRESIDENTE: GESMUNDO

ESTENSORE: FUSARO

PARTI: BELLANTONI  
(*Avv. Fanfani*)

COMMISSIONE REG. ARTIGIANATO

**Artigianato • Impresa artigiana •  
In genere • Elaborazione  
elettronica di dati per conto terzi  
• Attività artigiana • Esclusione.**

*L'attività di elaborare dati non può essere ricondotta tra le attività artigianali in quanto uno dei requisiti essenziali perché una attività possa definirsi artigianale è la finalità di riproduzione di beni o prestazione di servizi di natura artistica od usuale. La elaborazione elettronica di dati per conto terzi non è attività usuale.*

Con ricorso 7 agosto 1984 il Bellantoni ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe (emessa nella forma del decreto) con la quale è stata repinta la sua impugnazione avverso la decisione della Commissione Regionale per l'Artigianato 22 giugno 1983 che, confermando la decisione 13 febbraio 1982 dell'analoga Commissione Provinciale di Firenze, aveva ritenuto che la Ditta Lisa, e per essa l'odierno appellante, esercita prevalentemente attività non artigianale.

A sostegno del gravame l'appellante deduce la nullità delle decisioni amministrative per difetto di motivazione e, nel merito, che egli esercita un'attività con tutti i requisiti della legge n. 860/1956 per essere qualificata artigianale.

È comparsa la Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana che ha depositato un *pro memoria*.

Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello.

La Corte rileva in fatto che l'attività della ditta in esame consiste nella « *elaborazione elettronica di dati* ammini-

strativi per conto terzi ». Essa si svolge all'inizio sotto forma di perforazione di schede, servendosi di un elaboratore a nolo. Il primo elaboratore di proprietà (in gergo EDP, *Electronic Data Processing*, ovvero Elaboratore di Dati a Programma, ovvero ancora Trattamento Elettronico di Dati) fu un IBM tipo S/3 mod. 10, con due dischi 5444 in linea (uno fisso ed uno amovibile) per complessivi 5 milioni di Bits (caratteri). Nel 1980 la ditta acquistò un IBM tipo 370/125, di gran lunga più capace del primo (la capacità di un EDP si misura, grosso modo, in ragione della capacità di memoria e della possibilità, sulla base dell'*hardware* — parte rigida della macchina — di sfruttare uno o più programmi o sistemi, *software*). Il 370/125 è, sotto quest'aspetto, un « grosso » EDP, che permette d'installare terminali difusi, cioè presso i clienti della Lisa adattandoli alle multiformi esigenze dei clienti. Nel frattempo, però, era proseguito il lavoro alla « vecchia » maniera (schede perforate) con l'ausilio di due operatori e di due programmatori; tale forma di attività si è andata via via riducendo per vari motivi, tra cui quello che i clienti collegati con terminale potevano inserire (*in-put*) i dati direttamente, onde il personale è stato ridotto. Peraltro la Lisa prevede per il 1985 una sensibile espansione delle rete dei terminali.

Orbene, uno dei requisiti essenziali perché un'attività possa definirsi artigianale è (art. 1 legge n. 860/1956) la « *finalità di produzione di beni o prestazione di servizi di natura artistica od usuale* », mentre nella specie si deve tranquillamente escludere che l'attività abbia ad oggetto la prestazione di servizi di natura « usuale ». La semplice descrizione, che se n'è fatta, è di piena evidenza. Tutto si può dire dell'elaborazione elettronica di dati in conto terzi all'infuori che si tratti di attività « usuale ». Se per tale s'intende ciò che si usa comunemente, ciò ch'è corrente, comune, ordinario, consueto, solito, ebbene nessuno di questi aggettivi potrebbe essere seriamente adoprato per qualificare l'attività della Lisa. E con questo non si vuole affatto negare che l'uso degli EDP stia diventando sempre più diffuso; si vuol negare che un'impresa come la Lisa, avente ad oggetto la gestione di un grosso EDP, eserciti un'attività « usua-

le » secondo l'accezione lessicale dell'aggettivo. E ciò senza tener conto dell'importanza del lavoro della macchina rispetto al lavoro dell'uomo: la stessa appellante riconosce che i clienti collegati con terminali fanno l'*input* da soli, ond'è chiaro che la prestazione della Lisa, a parte la programmazione del *software*, consiste nel concedere l'uso dell'EDP. Se è vero che la programmazione del *software* rappresenta un grandissimo sforzo intellettuale dell'uomo al momento della creazione del prototipo, è anche vero che in nessun caso, comunque si faccia giocare il criterio della prevalenza, siffatta prestazione può definirsi « usuale ».

Si può aggiungere, per rendere più evidente l'antiteticità della nozione di artigianato con quella di elaborazione elettronica di dati, che nella letteratura specializzata in argomento si rinviene uno scritto di L. Guardamagna, pubblicato su « Sistemi e Automazione » 1974, p. 631, dal titolo significativo ed eloquente: « I piani del commercio, dall'artigianato al computer », laddove è evidente la contrapposizione concettuale che l'a. fa tra le due attività.

Il provvedimento di cancellazione dev'essere pertanto confermato.

#### RICHIAMI DI DOTTRINA

Il problema posto dalla decisione pubblicata è se l'attività consistente nella elaborazione elettronica dei dati amministrativi per conto terzi, possa in qualche modo definirsi attività artigianale.

L'attività della ditta in questione, consistente per l'appunto nella elaborazione di dati per conto terzi, può sdoppiarsi in una duplice fase: inizialmente, semplice perforazione di schede, effettuata attraverso l'utilizzazione di un elaboratore a nolo; in seguito installazione di terminali diffusi presso i clienti, i

quali da ultimo, venivano ad effettuare l'inserimento dei dati. Secondo la Corte giudicante, tale prestazione, oltre alla vera e propria programmazione del *software*, comporta semplicemente la concessione in uso dell'EDP. In tal senso non si può parlare di attività artigianale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 860 del 1956.

I punti in discussione sono: a) il concetto di elaborazione di dati; b) la definizione di attività artigianale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 860 del 1956.

Per elaborazione dati deve intendersi il prodotto dell'attività di calcolatori e *computers*. Secondo determinate istruzioni precise e definite, il *computer* elabora i dati inseriti automaticamente. Il procedimento di elaborazione automatica dei dati, ad opera di società di servizi, trova applicazione in svariati settori: a) consulenza aziendale rivolta essenzialmente all'organizzazione dell'azienda; alla progettazione, produzione, commercializzazione del prodotto; all'amministrazione dell'azienda stessa (calcolo stipendi, contabilità); tutto ciò al fine di fornire quei criteri di valutazione utili alla decisione del *management* aziendale; b) fornitura del *software* applicativo richiesto specialmente da quelle aziende che vedono nell'automazione delle procedure un valido motivo per migliorare l'efficienza produttiva e per ridurre i costi di gestione. In questo caso la società che fornisce il *software*, studiando le specifiche esigenze, offrirà un *software* adatto a risolvere compiutamente i problemi posti; c) nel caso delle elaborazioni dati per conto terzi l'attività svolta dalla società di servizi consiste nella perforazione su schede, di registrazione su nastro o su disco magnetico. Questa attività è in genere richiesta da quelle aziende che ne hanno bisogno in particolari periodi dell'anno e che non intendono dotarsi in via autonoma di un centro di elaborazione il cui costo sarebbe elevato (v. in generale FALZONE-POMPEI, *Elaboratori elettronici e loro applicazioni*, Calderini, 1983, vol. I, *Elaborazione elettronica dei dati*; MODESTI, *L'informatica, tecniche ed applicazioni*, Il Cerilo editrice, 1981; CENSIS, *L'informatica nella società italiana*, Franco Angeli, 1984; FIORENTINO, *Enciclopedia dell'informatica*, Teti, 1979; DELLA VIGNA-

GHEZZI-MORPURGO, *Fondamenti di informatica*, CLUP, 1981).

Mentre l'art. 2083 cod. civ. del 1942 si limitava a ricomprendere la figura dell'artigianato tra i piccoli imprenditori, cioè tra coloro che svolgono un'attività professionale con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, la legge n. 860 del 1956 viene a disciplinare compiutamente l'impresa artigiana (v. FORMIGGINI, *Impresa artigiana*, in *Nss. Dig. it.*, X, Torino, 1967, p. 367; MAISANO, *La nozione di artigiano e la legge n. 860 del 1956*, in *Dir. fall.*, 1966, I, 244; FIORE, *La qualifica di impresa artigiana nel codice civile e nella legge 25 luglio 1956, n. 860*, *ivi*, 1977, I, 137; CARNEVALE, *L'impresa artigiana: sua configurazione e rilevanza urbanistica*, in *Cons. Stato*, 1984, II, p. 559).

Ai fini della decisione interessa in particolare quanto stabilito dall'art. 1 lett. a) della legge, secondo il quale è artigiana quella impresa: « che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale ».

L'impresa così, per essere considerata artigiana, deve avere ad oggetto la produzione di beni o la prestazione di servizi di carattere artistico o di natura usuale, laddove per usuale deve intendersi una produzione di beni che comporti una utilizzazione autonoma rispetto a quelle che sono le esigenze quotidiane (v. Cass. 2 ottobre 1985, n. 4778, in *Giust. civ.*, 1986, I, 1102, con nota di TRERÈ). Ed il bene prodotto è usuale, cioè finito e destinato a fruizione immediata, in quanto non necessita di ulteriore trasformazione.

Tuttavia, successivamente alla decisione pubblicata è stata promulgata la legge 8 agosto 1985, n. 443 (che abroga all'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860) (su cui v. CARNEVALE, *L'impresa artigiana al lume della nuova disciplina (legge 8 agosto 1985, n. 443)*, in *Cons. Stato*, 1985, II, 1257; *Id.*, *Il nuovo assetto istituzionale dell'artigianato alla luce della legge 8 agosto 1985, n. 443*, *ivi*, 1986, II, 445; PAPALEONI, *La nuova « legge quadro » per l'artigianato*, in *Riv. dir. lav.*, 1986, I, 343; ALIBRANDI, *L'impresa artigiana alla luce della legge quadro 8 agosto 1985, n. 443*, in *Arch. civ.*, 1985, 1041), la quale all'art. 3 ha ridefinito il concetto di impresa artigiana

ritenendo tale l'impresa che « abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi... ». In tale articolo, inoltre, non si fa più menzione della natura usuale del bene prodotto o del servizio prestato. Lo *ius superveniens* nella misura in cui include anche l'attività di prestazione di servizi sarebbe suscettibile di far riconsiderare la pronuncia riportata.

C.B.